

COMUNE DI SORAGA
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI USO CIVICO
NEL COMUNE DI SORAGA**

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Soraga rientranti nella categoria A) dell'art. 11 della Legge 16.06.1927, n.1766 sul Riordinamento degli Usi Civici, e cioè le terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, è disciplinata dal presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del R.D. 26.02.1928, n. 332.

Articolo 2

Le terre di cui al presente articolo, ed il cui godimento da parte degli aventi diritto è disciplinato dal presente Regolamento, sono quelle specificatamente individuate nel Decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per la Venezia Tridentina, emesso in forza dell'art. 42 del R.D. 332/1928.

Articolo 3

I diritti spettanti alla popolazione sulle terre suddette sono i seguenti, come accertati e riconosciuti dal Commissario A.L.U.C. con Decreto 19.04.1941, prot.n.1463/41 - pos. N. 21/46/27 :

- A) Diritto di assegno legname da opera, per costruzione e ristrutturazione dell'appartamento abitato dell'avente diritto e dal suo nucleo familiare e per la costruzione e/o ristrutturazione di fienile e stalla a servizio di aziende agricole ;
- B) Diritto legnatico ad uso combustibile per la necessità del nucleo familiare dell'avente diritto ;
- C) Diritto di pascolo col bestiame posseduto e mantenuto coi propri mezzi, esclusa ogni industria armentizia, limitatamente al numero dei capi facenti parte dell'azienda agricola familiare ;
- D) Diritto erbatico e stramatico, con gli stessi limiti rapportati alle esigenze dell'azienda agricola e familiare ;
- E) Diritto di cava.

Articolo 4

La titolarità dei diritti spetta a ciascun cittadino (non più di 1 volta ogni 20 anni per quanto concerne il diritto sub. Art. 3, lettera A) che li esercita secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente titolo I, avendo stabile residenza e domicilio nel Comune di Soraga ed iscritto nel registro della popolazione di Soraga da almeno 5 anni.

Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare è rappresentato o da una sola persona vivente in una unità abitativa o da più persone legate fra loro da vincoli di parentele, affinità, adozione, che comunque importi la coabitazione in una comune unità abitativa domestica (appartamento).

Articolo 6

Il diritto viene esercitato per conto di tutti i componenti il nucleo familiare dal capofamiglia.

Viene a tal fine considerato capo famiglia :

- l'uomo coniugato o vedovo, con prole o senza ;
- la vedova, con prole o senza ;
- la persona che costituisce da sola nucleo familiare ai sensi del precedente articolo ;
- qualora non vi sia stata designazione, il maggiore di età di un nucleo familiare.

Nel caso l'appartamento relativamente al quale si intende esercitare il diritto previsto dal precedente articolo 3, lettera A), sia intestato tavolarmenete a nome della moglie del capofamiglia, il diritto può essere esercitato dalla moglie stessa, semprechè ricorrono tutte le altre condizioni indicate nel presente Regolamento.

In tal caso il capofamiglia dovrà rilasciare apposita dichiarazione attestante la propria completa e specifica tacitazione circa l'avvenuto riconoscimento del diritto relativo all'appartamento abitato dal nucleo familiare di cui è a capo.

Articolo 7

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata dal fabbisogno familiare da un lato e dal numero degli utenti e delle disponibilità (risultanti dalle Leggi forestali e dal piano economico Silvo/Pastorale) dall'altro.

Quanto al fabbisogno familiare esso è contenuto e non può eccedere i limiti indicati all'art. 1021 del Codice Civile, "Chi ha l'uso di un fondo non può cogliere i frutti se non quanto sia necessario ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia".

Articolo 8

L'esercizio del diritto è gratuito.

Tuttavia in conformità all'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332, nel caso che le rendite non siano sufficienti al pagamento delle imposte gravanti sulle terre e delle imposte gravanti sulle terre e delle spese per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune potrà imporre un corrispettivo in denaro per sopperire alle spese sostenute per la gestione, amministrazione, sorveglianza, allestimento, produzione e lavorazione dei beni oggetto d'uso civico.

TITOLO II DEI SINGOLI DIRITTI DI USO CIVICO

CAPO I - DIRITTO DI ASSEGNO DI LEGNAME DA OPERA

Articolo 9

Chi intende usufruire dell'assegno del legname da opera secondo la lettera A) dell'art. 3 del presente Regolamento, dovrà inoltrare domanda diretta al Comune.

Nel caso di costruzione e ristrutturazione di appartamento da abitare dall'avente diritto, la domanda di assegnazione legname dovrà essere corredata da planimetria riportante le caratteristiche dell'appartamento, le indicazioni catastali e l'esatta ubicazione.

Nel caso di risanamento nell'appartamento abitato dall'avente diritto, non soggetti a concessione edilizia, la domanda deve indicare esattamente i lavori che si intendono eseguire, nonché l'esatta ubicazione dell'immobile. Un esperto nominato dalla Commissione Usi Civici nel suo seno, accerterà la necessità dei lavori e verificherà che essi diano titolo al diritto.

Articolo 10 → *Modificato con delibera Consiglio comunale
dd. 29.12.2008*

Le domande di assegnazione dovranno essere presentate ogni qualvolta si verifichi l'effettivo fabbisogno. Esse non saranno prese in considerazione, se presentate dopo l'esecuzione dei lavori.

Delibera

- Il Cons
comitti
La Con
costituit
Segretari
1. di modificare, per quanto in premessa esposto, l'art. 10 del Regolamento per l'Esercizio dei Diritti di Uso Civico con la seguente precisazione:
“Le domande di assegnazione dovranno essere presentate prima del rilascio della Concessione Edilizia o prima della presentazione della Denuncia di Inizio Attività relativa ai lavori oggetto della richiesta di Uso Civico. Non saranno prese in considerazione le domande presentate successivamente al rilascio della Concessione Edilizia o alla presentazione della D.I.A.”

La Commissione deve tenere apposito registro per le documentazioni a verbale delle proprie sedute, con riassunto delle decisioni. Oltre a ciò la Commissione tiene apposito schedario con l'indicazione dei beneficiari del diritto di legname da opera e tutti gli altri dati utili a tal fine.

Articolo 13

Le domande di assegnazione raccolte dal Comune, verranno esaminate e discusse dalla apposita Commissione comunale, la quale quantificherà, sulla base delle domande riconosciute aventi diritto, il fabbisogno del legname da assegnare su perizia. La quantificazione verrà quindi sottoposta alla

Sessione Forestale annuale, la quale assegnerà il legname occorrente destinato a soddisfare le richieste degli aventi diritto. Il legname è gratuito con richiamo peraltro all'articolo 8.

Articolo 14

La Commissione per gli Usi Civici esamina e discute le domande di assegnazione del legname da opera nel rispetto dei principi contenuti nel Titolo I del presente Regolamento ; formula proposte di assegnazione e quantificazione sulla base dei criteri di fabbisogno del nucleo familiare, del numero degli utenti, della disponibilità e della necessità che la richiesta si riferisca all'unico appartamento destinato all'abitazione dell'avente diritto e del suo nucleo familiare, come indicato negli articoli precedenti.

Articolo 15

L'assegnazione avverrà quindi ad opera della Giunta municipale.

Contro le decisioni della Commissione comunale è ammesso reclamo alla Giunta Municipale, e contro le decisioni di questa, ricorso alla Giunta Provinciale di Trento, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa o dalla data di notificazione del provvedimento.

Articolo 16

La Giunta municipale procederà annualmente all'assegnazione del contributo di uso civico per legname da opera nella misura strettamente necessaria al fabbisogno normale del nucleo familiare dell'avente diritto.

Per l'assegnazione del legname da opera, il "fabbisogno normale" di un nucleo familiare viene definito secondo i seguenti "standard" massimi :

A) per appartamenti di abitazione :

- nucleo familiare composto di 4 persone ;
- superficie utile : mq.75 ;
- numero delle porte : 8 ;
- numero delle finestre : 7 ;
- tetto : si considera una superficie massima di mq.150 ; in caso di edificio con più appartamenti sovrapposti in senso verticale, la superficie massima di mq.150 viene suddivisa per il numero degli appartamenti ; in caso di edificio con più appartamenti posti anche in senso orizzontale, la superficie standard di mq.150 viene moltiplicata per il numero degli appartamenti posti alla pianta dell'edificio : la superficie così ottenuta viene suddivisa quindi per il numero degli appartamenti ricavati nell'edificio ;
- scala di accesso ;
- poggioli e terrazze : superficie totale mq.5x1,20

Per ognuna delle suddette opere i quantitativi di legname grezzo corrispondenti sono così stabiliti :

- pavimenti : per ogni mq di superficie mc.0.05 ;
- porte : per ogni porta mc.0,18 ;
- finestre : per ogni finestra mc.0,25
 - per sole persiane mc.0,125
- tetto : completo di struttura portante : mc.0.087 per ogni mq ;
- tetto : solo manto di copertura : mc.0,043 per ogni mq ;

- scala di accesso : mc.1,00 ;
- poggioli e terrazze. mc.0,15 per ogni mq.

I valori sopra esposti sono i massimi : pertanto, nel caso di maggiori opere o superfici, la misura del contributo non potrà eccedere il valore massimo ottenuto applicando gli standard sindacati, salvo il caso di un maggior numero di componenti il nucleo familiare standard di 4 persone : in questo caso, per ogni persona in più viene riconosciuta una superficie di mq.10, purchè effettivamente realizzata.

B) per stalle e fienili per azienda agricola :

Fienile : porta entrata m.3x3 legname occorrente	mc. 0,725
■ pavimento mm.30 mq. 100 legname occorrente	mc. 5,000
■ tetto mq. 150, legname occorrente	mc.11,250
■ tamponamenti esterni	mc. 5,000
parziale	mc.21,975
Stalla : porta entrata (n.1) : legname occorrente :	mc. 0,250
■ finestre (n.4) : legname occorrente :	mc.0,550
■ mangiatoia : legname occorrente :	mc.0,475
parziale	mc.1,275
TOTALE	MC.23,250

C) per immobili vetusti di interesse storico

- tetto : idem, come sub art.16, lettera A) ;
- tamponamenti esterni : mc.0,05 per ogni mq di superficie.

Articolo 17

L'utente ha diritto al legname necessario per la costruzione o sostituzione di recinzioni di fondi rustici. Per godere di questo diritto l'utente dovrà presentare apposita domanda, indicando il quantitativo richiesto, che sarà concesso in bosco se disponibile.

Articolo 18

Il diritto di legnatico ad uso combustibile previsto dalla lettera B) del precedente articolo 3, consiste nel godimento gratuito della legna raccoglitrice esistente nei boschi, intendendosi per legna raccoglitrice i rami, cimali, cortecce e residuati di tagli di bosco giacenti sul suolo, e assegno di lotti di piante cedue da taglio, piante secche in piedi isolate, debitamente assegnate dal custode forestale.

Articolo 19

Chi intende esercitare il diritto deve farne domanda al Comune, indicando il quantitativo necessario al fabbisogno del proprio nucleo familiare entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Articolo 20

La Commissione per gli Usi Civici esaminerà e discuterà le domande, procedendo quindi all'assegnazione secondo la disponibilità, il numero degli utenti e relativi fabbisogni familiari nella misura massima di 7,5 metri steri. L'assegno ad uno stesso nucleo familiare potrà essere ripetuto solo dopo soddisfatte le richieste di altri eventuali aventi diritto.

L'assegno deve risultare da apposito buono firmato dal custode forestale. Tale buono è valido soltanto per l'anno in cui viene rilasciato e in esso indicato.

Articolo 21

La fatturazione , raccolta ed utilizzazione devono avvenire nel pieno rispetto delle norme forestali. L'esercizio del diritto è vincolato tassativamente alle necessità e al bisogno del nucleo familiare dell'avente diritto, e pertanto non sono consentite speculazioni commerciali di alcun tipo ne la vendita dei prodotti raccolti, sia dentro che fuori il territorio comunale.

E' fatto obbligo a chi ha ottenuto l'assegno di provvedere alla pulizia del bosco e delle strade, secondo le istruzioni e prescrizioni impartite dal custode forestale.

Il custode forestale vigila affinchè gli assegnatari osservino tutte le norme contenute nei precedenti articoli, segnalando all'Amministrazione comunale ed Autorità Forestale le eventuali trasgressioni.

CAPO 2° - DIRITTO DI PASCOLO

Articolo 22

I terreni pascolativi demaniali del Comune sono aperti al diritto di pascolo da parte di chi ne ha diritto a termine di Legge ed entro i limiti stabiliti dalla lettera C) del precedente articolo 3.

L'esercizio di pascolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 135 del R.D. 30.12.1923, n. 3267.

Articolo 23

Il pascolo nei boschi di nuovo impianto, o sottoposti a taglio parziale o totale, o distrutti da incendi, o troppo radi o deperiti o aventi funzioni protettive, è disciplinato dagli artt.9 del R.D.30.12.1923, e n.23 e 24 delle prescrizioni di massima pulizia forestale della Provincia di Trento.

Articolo 24

Secondo la consuetudine vigente le pecore dei censiti aventi diritto potranno pascolare nei pascoli comunali nei termini previsti dall'art. 68 delle prescrizioni di massima pulizia forestale della Provincia di Trento.

CAPO 3° - DIRITTO DI ERBATICO E STRAMATICO

Articolo 25

La raccolta di erbe e strame nei boschi comunali, per le esigenze e nei limiti indicati nella lettera D) del precedente articolo 3, deve essere preceduta da richiesta al Comune, il quale la autorizzerà rilasciando apposito buono valido per il solo anno del rilascio.

Articolo 26

Il Comune, sentita l'Autorità Forestale, individuerà ogni anno una o più zone nelle quali si potrà raccogliere lo strame o tagliare l'erba, determinandone altresì i quantitativi e le modalità.

Articolo 27

La raccolta dello strame e delle erbe dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia di Trento.

Lo strame raccolto nei boschi comunali dovrà essere asportato al più tardi nell'inverno successivo alla raccolta, restando in ogni caso vietato il suo ammasso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esista novellame. Le infrazioni saranno punite a norma delle Leggi in vigore e dal presente Regolamento.

Articolo 28

Lo strame e erba assegnati dovranno essere utilizzati esclusivamente per il fabbisogno e per gli scopi indicati dal richiedente. E' tassativamente vietato ogni tipo o altro uso, ed in particolare l'alienazione a qualunque titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale.

CAPO 4° - DIRITTO DI CAVA

Articolo 29

Il diritto di estrarre sassi, sabbia e ghiaia, all'infuori delle cave esistenti e disciplinato dalla apposita normativa provinciale (L.P. 04.03.1980, n.6), è subordinato a specifica richiesta di autorizzazione da rilasciarsi dall'Autorità Forestale sentito il Comune.

Tale diritto resta disciplinato da Regolamento speciale.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30


La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento è esercitata dai custodi forestali, dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli organi della Autorità Forestale.

Articolo 31

Le infrazioni al presente Regolamento sono accertate e punite con le procedure indicate dagli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n.383, fatte salve le conseguenze civili e penali che il fatto contravvenzionale possa provocare, e fatta salva l'applicabilità di Leggi speciali, in materia di polizia Forestale.

Il presente Regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 17.11.1997 n.48.

IL SINDACO
dott. Luigi Brunel



IL SEGRETARIO
dott. Antonio Belmonte

